

*Un dpr raccorda la disciplina con quella della Scia*

# Antincendi snellito

## Certificati prevenzione semplificati

DI MORIS BULGARELLI\*

**I**n arrivo un nuovo dpr che semplifica i procedimenti per il rilascio e il rinnovo del Certificato di prevenzione incendi (Cpi), attuando i principi di semplificazione contenuti nella «Manovra economica 2010» (legge n. 122 del 2010).

Con questo nuovo regolamento:

- sono modificate le attuali attività soggette al Cpi: le 97 attività del decreto del presidente della repubblica 689/59 e quelle delle tabelle A e B del dm 16/2/1982;

- viene attuato il coordinamento tra le procedure di prevenzione incendi e la disciplina della Segnalazione certificata d'inizio attività - Scia, che comprende nel proprio ambito di applicazione anche i procedimenti amministrativi in materia di pubblica incolumità, compresi quelli di prevenzione incendi;

- si attua il raccordo con la disciplina dello sportello unico per le attività produttive.

Questo provvedimento, attualmente all'esame delle commissioni Bilancio e Ambiente di Camera e Senato, si è reso necessario dopo l'approvazione delle nuove norme sulla Scia che si applicherà anche alle istanze di prevenzione incendi. Con la nuova disciplina le attività soggette al Cpi vengono suddivise in tre categorie: basso, medio ed alto rischio, tutte e tre avviabili tramite Scia. Successivamente, il Cpi viene rilasciato in seguito a sopralluoghi a campione per il basso e medio rischio e con sopralluogo per tutte le attività in caso di alto rischio.

Dall'entrata in vigore del regolamento verranno abrogati il decreto del presidente della repubblica 689/59, il dm 16/2/1982 e i procedimenti vigenti per il rilascio del Certificato contenuti nel dpr 37/98.

Nel nuovo dpr si ribadisce l'impianto procedurale del decreto del presidente della repubblica 160/2010 imperniato sullo Sportello unico per le

Imprese come unico punto di accesso per il richiedente, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento. Nel decreto tuttavia non sono ancora state definite né le modalità di presentazione delle istanze né la relativa documentazione che saranno indicati in un futuro decreto del ministero dell'Interno.

Il decreto in esame rivede anche gli elenchi delle attività già soggette al Cpi, classificandole in tre categorie A, B e C, in base alla pericolosità, tenendo conto della dimensione dell'impresa, del settore di attività, dell'esistenza di specifiche regole tecniche e dell'esigenze di tutela della pubblica incolumità.

Non rientrano nel campo di applicazione del decreto in dirittura le attività industriali a rischio di incidente rilevante soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 334/1999.

\*Cna Interpreta

